



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Natale Longo Consigliere

Sabrina Facciorusso Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 22974 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di *Omissis*, nata a *Omissis (Omissis)* il *Omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Alba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Locri alla via Sibarri, 19.

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2021, il Pubblico Ministero nella persona del sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro e l'Avv. Annalisa Alba per la convenuta;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale ha richiesto la condanna della convenuta *Omissis*, quale titolare dell'omonima azienda agricola esercente l'attività di “*allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo*”, avente partita IVA *omissis*, a risarcire in favore dell'Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) un danno erariale pari ad eu-

ro 140.742,49, oltre accessori e spese, a titolo di indebita percezione dei benefici

previsti dal regime di sostegno al reddito degli agricoltori a valere sul Fondo

FEAGA e FEARS, 2006-2019.

Dalla complessiva esposizione dei fatti illustrati dalla Procura emerge che le

contestazioni si riferiscono alle **campagne agricole 2006, 2009, 2012, 2013,**

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (come si vedrà, l'annualità 2019 è menzionata, ma

di fatto nessuna somma è contestata a titolo di condanna, atteso che i relativi

procedimenti amministrativi sono sospesi e, pertanto, nessun importo è stato

versato da ARCEA alla *Omissis*).

Il prospetto delle contestazioni mosse dalla Procura è in tal modo riassumibile

(cfr. pagg. 6-8 dell'atto di citazione):

	Numero do-	Tipo di procedimento	Quota importo	Campagna
	manda	amministrativo	contestato in eu-	
			ro	
1.	<i>Omissis</i>	Domanda Unica di Paga- mento (in avanti, per brevità, D.U.P.)	9.805,86	2006
2.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	240,14	2006
3.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	2687,16	2009
4.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	1.751,00	2012
5.	<i>Omissis</i>	dom. svil. rur. Reg. ce 1698/2005 zone svantagg	585,94	2012
6.	<i>Omissis</i>	Zone svantaggiate	214,89	2013
7.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	Nessun importo	2013

			contestato	
8.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- AIUTO/PAGAMENTO	13.862,36	2014
9.	<i>Omissis</i>	ZONE SVANTAGGIA- TEAIU- TO/PAGAMENTO	3.056,84	2014
10.	<i>Omissis</i>	ZONE SVANTAGGIA- TEAIU- TO/PAGAMENTO	1.018,95	2014
11.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	9.628,62	2014
12.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	172,4	2014
13.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	12.182,54	2015
14.	<i>Omissis</i>	ZONE SVANTAGGIA- TEAIU- TO/PAGAMENTO	In corso. Nessun importo conte- stato	2015
15.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	9.409,18	2015
16.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- AIUTO/PAGAMENTO	551	2016
17.	<i>Omissis</i>	ZONE SVANTAGGIA- TEAIUTO/PAGAM	13.722,67	2016
18.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	7.317,12	2016
19.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	1.067,76	2016

20.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	6.738,59	2016
21.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	2.118,07	2016
22.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	822,67	2016
23.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	433,19	2016
24.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	116,07	2016
25.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- AIUTO/PAGAMENTO	562,24	2017
26.	<i>Omissis</i>	ZONE SVANTAGGIA- TEAIU- TO/PAGAMENTO	5.619,66	2017
27.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	9.079,99	2017
28.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	6.710,43	2017
29.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	2.106,92	2017
30.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	722,01	2017
31.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	106,11	2017
32.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	Nessun importo contestato	2018
33.		MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	In corso di defini- zione. Nessun im- porto contestato	2018
34.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	7.525,48	2018
35.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	861,5	2018

36.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	6.622,35	2018
37.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	2.077,94	2018
38.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	1.244,84	2018
39.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	Pagam. Sospeso. Nessun importo contestato	2019
40.	<i>Omissis</i>	MISURE AGROAMB.- PAGAMENTO	Pagam. Sospeso. Nessun importo contestato	2019
41.	<i>Omissis</i>	D.U.P.	Pagam. Sospeso. Nessun importo contestato	2019
TOTALE IMPORTI CONTESTATI			Euro 140.742,49	

Le caselle della tabella contrassegnate con i numeri 7, 14, 32, 33, 39, 40 e 41 non riportano alcun importo contestato, generalmente perché riferite a pratiche non concluse. Le medesime non rilevano, pertanto, ai fini del presente giudizio.

La sommatoria di tutti gli importi indicati nella tabella che precede ammonta invece a **euro 140.742,49**, e coincide con il *quantum* richiesto dalla Procura a titolo di condanna a carico della convenuta.

1.1. Per tutte le riferite annualità la *Omissis* si sarebbe giovata complessivamente di quattro contratti di affitto poi risultati falsi, in quanto stipulati con una controparte deceduta svariati anni addietro alla stipula dei contratti medesimi e tutti afferenti, in buona sintesi, a terreni siti in agro del Comune di *Omissis*, identificati catastalmente al foglio n. 63 particelle nn. 83, 139, 394, 494, 495, 571, 463,

563, 583.

La falsità dei contratti di affitto in parola è pienamente provata in atti e nella sostanza non è contestata dalla difesa. Per questi fatti, con riferimento alla domanda per la campagna agricola 2012, l'odierna convenuta è stata anche destinataria di decreto penale di condanna n. *Omissis* emesso dal Tribunale di *Omissis* il 27/6/2018 per i reati di falso aggravato (*ex* artt. 483 c.p. e 61, co. 1°, n. 2., c.p.), e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640*bis* c.p.).

2. Si è costituita in giudizio, nei termini, la convenuta *Omissis*, lamentando in primo luogo violazione del diritto di difesa a causa di una non accurata ricostruzione dei fatti da parte della Procura.

Segnatamente, secondo la convenuta l'atto di citazione riporterebbe senza alcun approfondimento un elenco di nove particelle oggetto di dichiarazione falsa, che però non coinciderebbero del tutto con quelle riportate nel fascicolo aziendale della convenuta, quantomeno dal 2013 in avanti. Da un'analisi attenta delle singole domande negli anni per cui sarebbe violazione emergerebbe, secondo la difesa, come non tutte le particelle indicate siano sempre state inserite, o siano state inserite in parte, o comunque con una diversa estensione, anche a seguito delle variazioni catastali che sono state minuziosamente ricostruite e documentate dalla convenuta. Ne consegue, secondo la *Omissis*, una violazione del diritto di difesa, atteso che la narrazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione non consentirebbe nemmeno di operare il calcolo del cosiddetto margine di tolleranza previsto dalla normativa comunitaria di settore. La convenuta lamenta inoltre nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 88 (*rectius*: 86) comma 1° lettera c) CGC per essere assenti l'individuazione e la quantificazione del

danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione.

2.1. In secondo luogo, la difesa contesta la ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dalla Procura, per avere la medesima applicato la clausola antielusiva dell'art. 60 Reg. n. 1306/2013, senza tenere in considerazione la clausola di specialità ivi contenuta che, a detta della difesa, rinvierebbe all'art. 63 del medesimo regolamento e dunque all'esclusione o al ridimensionamento delle sanzioni in presenza di margini di tolleranza. Ai fini della quantificazione del predetto margine di tolleranza *ex art. 63 Reg. n. 1306/2013* chiede esperimento di consulenza tecnica d'ufficio per operare il calcolo dell'effettiva estensione delle particelle oggetto di causa e la corrispondenza delle stesse con il contenuto del fascicolo aziendale della *Omissis*, con particolare riferimento al periodo dal 2013 al 2019.

2.2. Da ultimo, la difesa eccepisce la prescrizione di svariate contestazioni contenute nella citazione per assenza di occultamento doloso.

In estrema sintesi, rileva la *Omissis*, altro è il dolo richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie, altro è l'occultamento doloso che rileva ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione contabile.

In altri termini gli artifici e raggiri compiuti per conseguire il beneficio economico *de quo* (formazione di quattro falsi contratti di affitto) non sarebbero stati affatto idonei a rendere impossibile (o estremamente difficile) la scoperta, da parte di ARCEA, della truffa invocata.

E siccome il primo atto di messa in mora risale al 9/4/2020, ne deriverebbe – secondo la difesa - la prescrizione dei contributi percepiti per le campagne 2006, 2009, 2012 e 2015.

In subordine, rileva la convenuta, deve aversi riguardo alla circostanza che

PARCEA almeno dal 2015 aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale in corso a carico dell'odierna convenuta, per avere ricevuto una richiesta di documenti da parte della GdF, la quale faceva specifico riferimento al procedimento instaurato presso il Tribunale penale di *Omissis*.

3. All'udienza del 10 novembre 2021 la Procura ha insistito per le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione, precisando (i) sotto un primo aspetto, che l'individuazione della particelle in contestazione e delle relative estensioni non è stata omessa, ma è indicata alla pagina 5 dell'atto di citazione e nei relativi allegati; (ii) che il richiamo operato dalla difesa all'art. 63 Reg. n. 1306/2013 sarebbe inconferente in quanto detta norma riguarderebbe le ipotesi di sovradichiarazione, mentre al caso di specie si applicherebbe l'art. 60 che espressamente disciplina le fattispecie elusive; (iii) quanto alla lamentata prescrizione, puntualizza che soltanto l'esito delle indagini di polizia giudiziaria avrebbero reso nota la frode, e che a questo riguardo sarebbe inconferente anche il richiamo alla nota della GdF del 9 febbraio 2015. La medesima, infatti, riguardando una mera richiesta di documenti (ancorché circostanziata con riferimento al procedimento penale a carico della *Omissis*) non sarebbe stata idonea a disvelare il vero, tanto più che il procedimento in parola si trovava in uno stadio (quello delle indagini preliminari) non ancora maturo tanto da rendere noto quanto realmente accaduto.

3.1. La difesa, nel riportarsi a quanto già argomentato nella memoria di costituzione, ha insistito per la richiesta di CTU, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 63 Reg. CU n. 1306/2013, precisando che anche senza le particelle oggetto di dichiarazione fraudolenta, la *Omissis* avrebbe comunque avuto tutti i requisiti per essere ammessa al contributo. Ai fini della prescrizione ha insistito

sull' idoneità della nota della Guardia di finanza del 9 febbraio 2015 a indurre quantomeno in sospetto l'amministrazione erogatrice del contributo dell'esistenza del procedimento a carico della *Omissis*, con il conseguente dovere di attivazione nell'espletamento dei controlli e di denuncia alla Corte dei Conti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione relativa alla lamentata prescrizione del credito erariale relativo alle campagne agricole dal 2006 al 2015.

L'eccezione non può essere accolta.

Sotto questo aspetto le argomentazioni difensive si rifanno a una giurisprudenza, invero minoritaria, del giudice contabile, secondo cui l'occultamento doloso idoneo ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione erariale deve concretizzarsi in una condotta ingannatrice fraudolenta diretta intenzionalmente a occultare l'esistenza di un danno erariale, idonea ad ingenerare una situazione obiettiva che prelude al creditore la possibilità di far valere il proprio diritto, un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Sez. giur. Emilia Romagna, sent. n. 97/2017; Sez. giur. Liguria n. 146/2013; Cass. n. 9113/2007; nello stesso senso anche Sez. I Centr. n. 269/2018 e III Centr. n. 316/2018).

Applicando questi principi alla materia in esame, sarebbero le stesse modalità di tenuta e aggiornamento dei registri informatici delle domande di aiuto all'agricoltura ad essere incompatibili con la possibilità di occultamento doloso, essendo sufficiente la semplice interrogazione del fascicolo aziendale e l'esperimento degli ordinari controlli per disvelare la sussistenza del danno.

Mancherebbe pertanto quell'occultamento doloso inteso come *quid pluris* rispetto al dolo integrativo della fattispecie penale sottostante (Sez. giur. Emilia Romagna, sent. n. 97/2017).

1.1. Deve a questo riguardo osservarsi che l'assunto difensivo e la giurisprudenza contabile invocata dalla convenuta si fondano su una non condivisibile estensione, alla materia erariale, della regola civilistica di cui all'art. 2941 cod. civ., n. 8, secondo il quale *“la prescrizione rimane sospesa [...] tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”*, e della giurisprudenza civile che intorno a essa si è formata.

Questa norma costituisce una causa eccezionale di sospensione del termine prescrizione, che si pone in deroga al principio generale secondo cui l'ignoranza del titolare del diritto non impedisce il decorso della prescrizione e che mira a tutelare il credito allorché sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito. Questo criterio è tradizionalmente interpretato dalla giurisprudenza civile, anche di legittimità, nel senso che non è richiesta un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma l'occultamento deve avere creato un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr. Cass. 9113/2007, citata dalla convenuta).

Tanto premesso, si osserva che l'estensione, alla materia erariale, delle regole ermeneutiche civilistiche, sconta un errore concettuale di fondo, poiché non tiene conto della differente formulazione testuale delle disposizioni in parola.

L'art. 2941 n. 8 cc, lo si ribadisce, così recita:

c.c. art. 2941. Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa:

[...]

8) tra il debitore che ha *dolosamente occultato* l'esistenza del *debito* e il cre-

ditore, finché il *dolo* non sia stato scoperto.

Al contrario, l'art. 1 comma 2° l. n. 20/1994 espressamente dispone:

L. 14/01/1994, n. 20

Art. 1. Azione di responsabilità

[...]

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti [...], in caso di occultamento doloso del *danno*, dalla data della *sua scoperta*.

[...]

L'esegesi normativa dei due indicati articoli induce a rilevare come l'art. 2941 cc espressamente richieda (i) una condotta di doloso occultamento (ii) che l'occultamento sia riferito al debito e (iii) la scoperta del danno.

Al contrario, l'art. 1 comma 2° l. n. 20/1994 espressamente riferisce al danno sia la condotta di occultamento doloso che l'evento dalla scoperta.

È pertanto evidente come la norma contabile si connota di caratteri di marcata specialità rispetto all'omologa (ma differente) previsione civilistica.

Quest'ultima, infatti, nel richiedere una condotta di doloso occultamento del debito, àncora la ripresa del decorso della prescrizione alla data di scoperta del dolo, mentre la regola erariale (che peraltro – a stretto rigore - non disciplina la sospensione della prescrizione, bensì il *dies a quo* del decorso della medesima), ruota tutta intorno al concetto di “danno”, riferendo a questo tanto la condotta dolosa quanto la data in cui la prescrizione inizia a decorrere.

Dalle suesposte considerazioni discende pertanto che non è possibile trasporre, alla materia contabile, le regole ermeneutiche contenute nella giurisprudenza civilistica. In disparte la illustrata specialità dell'art. 1 l. n. 20/94 rispetto all'art.

2941 n. 8 cc, è dirimente la considerazione per cui l'art. 1 cit. espressamente parli di “*scoperta del danno*”, non già di “*scoperta del dolo*”. Ed è evidente che la piena scoperta del danno non può aversi se non dopo la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria (anche per la presenza del segreto istruttorio).

Per questi motivi non può aderirsi alla giurisprudenza del giudice erariale invocata dalla difesa. E per questi stessi motivi non può ritenersi che la richiesta di documentazione inviata dalla Guardia di finanza il 9 febbraio 2015 all'amministrazione erogatrice del contributo fosse idonea a far decorrere la prescrizione. La medesima, come correttamente rilevato dalla Procura in udienza, sebbene citasse il procedimento penale in corso con tutti i relativi estremi, si riferiva a indagini non ancora concluse e non era pertanto idonea a “*far scoprire il danno*” (ossia l'esborso di denaro non spettante) per come espressamente richiesto dal citato art. 1 comma 2° l. n. 20/1994.

1.2. Tanto premesso, anche a voler accedere alla tesi della convenuta, per mero tuziorismo si osserva che la prescrizione decorre non dalla perpetrazione della condotta materiale, ma dalla realizzazione dell'evento dannoso, sicché nella materia in esame la prescrizione dell'azione erariale inizia a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento degli aiuti, momento in cui si realizza concretamente il danno (Corte dei Conti, Sez. III App. n. 316/2018 che cita anche Sez. II App., sent. n. 1459 del 30.12.2016; *ab imis* SS.RR. 14/QM/2011). Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo è datato 9 aprile 2020, semmai avrebbero dovuto considerarsi prescritte le sole domande il cui pagamento è avvenuto in data anteriore al 9 aprile 2015. Non vi sarebbero rientrati, in ogni caso, i contributi corrisposti per le campagne agricole del 2015, come invece sostenuto dalla difesa, essendo le relative domande state presentate rispettivamente il 1° luglio 2015

e il 20 giugno 2015, e dunque – a maggior ragione – saldate in epoca successiva.

E non vi sarebbero rientrati nemmeno del tutto i pagamenti corrisposti per la **campagna agricola 2014**. Per questa annualità, infatti, è stata inoltrata domanda n. *omissis* a cui hanno fatto seguito due distinti pagamenti: un primo versamento di euro 9.628,62, corrisposto il 4 marzo 2015, e un secondo versamento di euro 172, 40, corrisposto il 21 ottobre 2015 (il quale pertanto non avrebbe potuto considerarsi prescritto).

2. Giungendo al merito della controversia, la questione posta al vaglio del Collegio riguarda un'ipotesi di danno erariale relativa all'indebita percezione di aiuti comunitari per il periodo dal 2006 al 2018. Nello specifico, il requirente contesta all'odierna convenuta di aver percepito contributi inserendo nelle schede di validazione particelle di terreni delle quali non aveva disponibilità in base ad alcun valido titolo giuridico.

I fatti in esame abbracciano un arco temporale estremamente ampio, decorrente dal 2006 al 2018 (come si è detto, il 2019 è chiamato in causa, ma di fatto non c'è alcuna domanda al riguardo, trattandosi di procedimenti amministrativi non conclusi).

Nel corso di questi anni la complessa materia dei finanziamenti eurounitari all'agricoltura ha subito numerose modificazioni.

Nel caso di specie viene in rilievo una pluralità di ipotesi, tutte riguardanti la medesima condotta, integrante dichiarazioni dolosamente mendaci, volte a indicare una superficie ammessa al finanziamento superiore a quella reale.

In punto di diritto, le ipotesi di discrepanza tra falso e dichiarato per le annualità dal 2006 al 2018 sono in tal modo disciplinate:

A. Per le domande presentate dal 2004 al 8 dicembre 2009: art. 53 Reg. del-

la Commissione n. 796/2004, rubricato “*Dichiarazione eccessiva intenzionale*”

Art. 53 Reg. della Commissione n. 796/2004.

Dichiarazione eccessiva intenzionale

“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi 3 e 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente,

***P’aiuto** a cui l’agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell’articolo 50, paragrafi 3 e 5, nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi **non è concesso** per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro.*

Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi 3 e 5. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno dell’accertamento, il saldo restante viene annullato.

Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano.

Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui al primo e al secondo comma è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l’importo dei diritti all’aiuto dichiarati”.

B. Per le domande presentate dal 9 dicembre 2009 al 19 dicembre 2013: si

applica l’art. 60 del Regolamento della Commissione n. 1122/2009, anch’esso rubricato “*Dichiarazione eccessiva intenzionale*” e che ricalca il mede-

simo regime dell'art. 53 Reg. n. 796/2004 (perdita dell'aiuto se la superficie falsamente dichiarata supera lo 0,5% del totale oppure l'ettaro):

Art. 60 Regolamento della Commissione n. 1122/2009

Dichiarazione eccessiva intenzionale

“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.”

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 43, paragrafo 1, Regolamento 11 marzo 2014, n. 640/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Resta tuttavia in vigore per talune specifiche ipotesi, non concernenti il caso di specie (cfr. art. 43 citato).

C. Per le domande presentate dal 20 dicembre 2013: si applica l'art. 60 del

Regolamento n. 1306/2013 il quale recita:

Art. 60 Regolamento n. 1306/2013

Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione set-

toriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

3. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne deriva che:

A. Per le domande di pagamento presentate dal 2006 al 8 dicembre 2009

(vi rientrano le domande per le campagne agricole 2006 e 2009, quest'ultima inoltrata in data 13 maggio 2009 – cfr. voci nn. 1, 2 e 3 della tabella di cui alla premessa in fatto): si tratta di verificare se la superficie falsamente dichiarata come disponibile (ossia la superficie relativamente alla quale la *Omissis* non disponeva di alcun valido titolo giuridico, a nulla rilevando la conduzione *de facto* dei terreni) fosse superiore allo 0,50% del totale, ovvero superiore a un ettaro.

Ebbene:

(i) *relativamente alla campagna agricola del 2006* (voci 1 e 2 della tabella), la superficie falsamente dichiarata ammonta a 6,72 ha. Pertanto, nessun aiuto è dovuto;

(ii) *relativamente alla campagna agricola del 2009* (voce 3 della tabella), la superficie falsamente dichiarata ammonta a 6,27 ha. Pertanto, nessun aiuto è dovuto.

B. Per le domande presentate dal 9 dicembre 2009 al 19 dicembre 2013

(vi rientrano le domande di cui alle voci da 4 a 6 della tabella di cui alla premessa in fatto): analogamente si tratta di verificare se la superficie falsamente dichiarata come disponibile fosse superiore allo 0,50% del totale, ovvero superiore a un ettaro.

Ebbene:

(i) *relativamente alla campagna agricola del 2012* (voci 4 e 5 della tabella), la superficie falsamente dichiarata ammonta a 6,68 ha. Pertanto, nessun aiuto è dovuto;

(ii) *relativamente alla campagna agricola del 2013* (voce 6 della tabella), la superficie falsamente dichiarata ammonta a 7,35 ha. Pertanto, nessun aiuto è dovuto.

C. Per le domande presentate dal 20 dicembre 2013 in poi (*vi rientrano tutte le rimanenti domande in contestazione*): il semplice dolo (innegabile nel caso di specie) è sufficiente a determinare l'esclusione dal contributo.

Per questo motivo la restituzione del contributo, anche in questo caso, deve essere integrale. E per questi assorbenti motivi non è meritevole di essere accolta la richiesta di CTU formulata da parte convenuta.

La stessa, infatti, sarebbe espressamente finalizzata “*a calcolare l'effettiva estensione delle particelle oggetto di causa [...] con particolare riferimento al periodo dal 2013 al 2019 [...] procedendo altresì alla quantificazione del margine di tolleranza, giusta applicazione dell'art. 63 Reg. Comunitario 1306/2013*” (cfr. conclusioni memoria di costituzione della convenuta).

Ebbene, come si è illustrato l'art. 63 in parola non viene in rilievo nel caso di specie, dovendo al contrario farsi applicazione dell'invocato art. 60.

Infatti, mentre l'art. 63 riguarda, in generale, le ipotesi di dichiarazione eccessiva, l'art. 60 al contrario, in una speciale ottica punitiva, concerne le ipotesi di frode, punite dal diritto comunitario con l'esclusione totale dal contributo.

Ne deriva che a nulla vale sostenere, come fatto dalla difesa in sede di discussione orale, che anche senza le particelle oggetto di contratto falso, la *Omissis*

avrebbe comunque avuto i requisiti per l'ammissione al contributo. Questa circostanza è del tutto irrilevante nell'ottica della disciplina euronitaria di settore vigente nel periodo dal 2013 al 2019 la quale (i) in primo luogo, punisce *tout court* le ipotesi di frode, quale che sia l'impatto pratico che ne sia derivato; (ii) non ha riguardo alle superfici effettive, ma a quelle dichiarate, perché è sulla base delle superfici dichiarate che il contributo viene commisurato e, conseguentemente, erogato.

4. Allo stesso modo, non può essere accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta.

La *Omissis* ha infatti lamentato nullità dell'atto di citazione per “*violazione dell'art. 88 comma 1° lettera c)*” del codice di giustizia contabile, ma dal complessivo tenore dell'atto è evidente che la medesima si riferisce all'art. 86 comma 1° lettera c) CGC, il quale commina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio qualora sia assente l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, ovvero se manca l'esposizione dei fatti.

Questo in quanto, secondo la convenuta, l'atto di citazione riporterebbe senza alcun approfondimento un elenco di nove particelle oggetto di dichiarazione falsa, che però non coinciderebbero del tutto con quelle riportate nel fascicolo aziendale della convenuta, quantomeno dal 2013 in avanti. L'atto di citazione non riporterebbe, in altri termini, anno per anno le specifiche particelle falsamente dichiarate né la menzione delle relative estensioni.

4.1. Tanto premesso, deve osservarsi che la nullità di citazione consegue alla totale assenza di alcuni tra i requisiti di forma dell'atto introduttivo del giudizio, i quali requisiti hanno la finalità di rendere possibile al convenuto di costituirsi tempestivamente, proponendo fruttuosamente le proprie difese. Per tale motivo

la nullità consegue soltanto all'omissione di taluni elementi, essenziali ai fini dell'individuazione della domanda. A questa *ratio* risponde la comminatoria di nullità della citazione che si produce, *ex art.* 86 comma 6 CGC, soltanto quando la determinazione del danno e/o i criteri per la sua quantificazione siano stati del tutto omessi o se manchi in radice l'esposizione dei fatti (analogamente, *mutatis mutandis*, per quanto accade a mente dell'art. 164 comma 4° cpc).

Questa indagine richiede una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. civ. Sez. I, 12/11/2003, n. 17023); dall'altro, che la quantificazione del danno e l'esposizione dei fatti debbono risultare del tutto assenti, il che non è quanto accade nel caso di specie.

Infatti, se da un lato è vero che l'atto di citazione non enuclea, anno per anno, le particelle "censurate" e le relative estensioni, è però anche vero che le particelle contestate sono state pur sempre elencate, seppure sinteticamente, sicché gli elementi di cui all'art. 86 comma 1° lettera c) non sono del tutto assenti, tanto da determinare la nullità della citazione medesima. L'oggetto della contestazione è infatti pur sempre illustrato nella citazione; il danno è quantificato e i criteri di quantificazione non sono del tutto omessi, tanto più che la Procura, a far data dal 2013 in poi, ha invocato l'applicazione dell'art. 60 Reg. n. 1306/2013, il quale prescinde dall'estensione delle particelle falsamente dichiarate, non ammette "margini di tolleranza" e punisce la dichiarazione fraudolenta in quanto tale.

Né vale richiamare, come fatto dalla difesa, l'art. 63 del medesimo Reg. n.

1306/2013. Questo, infatti, fa riferimento ai casi in cui i beneficiari non rispettano i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto, mentre è evidente che al caso di specie si applichi il distinto art. 60 del medesimo regolamento, il quale – lo si ribadisce ancora una volta – “punisce” con la revoca totale dell'aiuto coloro che abbiano “*creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*”. E, nel caso di specie, la “creazione artificiale” delle condizioni di concessione dell'aiuto è palese, a nulla rilevando la circostanza che anche senza le particelle falsamente dichiarate la *Omissis* avrebbe pur sempre conseguito il beneficio economico.

5. Per il resto, giungendo all'esame della fattispecie di danno invocata in giudizio, sussistono innegabilmente tutti gli elementi costitutivi del danno erariale.

5.1. Quanto al rapporto di servizio, il caso in esame verte in materia di contributi eurounitari cdd. indiretti, nel qual caso - per pacifica giurisprudenza tanto della Corte di Cassazione quanto del giudice contabile - tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale o anche semplicemente un rapporto di fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, per la natura del danno arrecato all'ente pubblico, risulta idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

5.2. Sussiste innegabilmente l'elemento della materiale condotta illecita, la quale è stata adeguatamente esaminata nei capi precedenti e che è consistita nel caso di specie nella presentazione di dichiarazioni fraudolente, falsamente attestanti la disponibilità giuridica di una serie di terreni, presupposto per l'attivazione del contributo.

5.3. Incontrovertibile è la sussistenza del dolo, come peraltro già rilevato, attesa la dimostrata intenzionalità del comportamento della *OMISSIS* la quale, al fine di conseguire le erogazioni, ha inteso provare la disponibilità (seppur soltanto di una parte) dei terreni azionati mediante formazione ed esibizione di quattro contratti stipulati con una persona defunta anni addietro, integrando comportamenti anche penalmente rilevanti.

5.4. Sussiste un danno materiale provato per un ammontare pari all'intero importo dell'aiuto erogato alla convenuta, e pertanto pari a euro 140.742,49, collegato da un sicuro nesso eziologico con la condotta della convenuta.

Infatti, quanto al nesso causale, è evidente come il comportamento fraudolento della *OMISSIS* abbia indotto in errore l'organismo pagatore, il quale ha corrisposto gli ingenti contributi di cui è causa.

Circa invece la quantificazione del danno, come si è detto in precedenza, esso è pari all'intero importo conseguito a titolo di aiuto dalla convenuta, in quanto: (i) per le domande presentate fino al 19 dicembre 2013, la superficie falsamente dichiarata era superiore a un ettaro; (ii) per le domande presentate dal 20 dicembre 2013 in poi, la *Omissis* ha innegabilmente creato artificialmente le condizioni per accedere al contributo.

6. In conclusione la domanda attrice va integralmente accolta e pertanto la convenuta va condannata al risarcimento del danno erariale nella misura di euro 140.742,49 in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA). Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino

Depositata in segreteria il 22/11/2021

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente